



# COMUNE DI ZERMEGHEDO

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

ORDINANZA N. 2 ORDINANZA DEL SINDACO

## ORDINANZA N. 9 DEL 16-10-2023

**Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA FINO AL 30.04.2024.**

### IL SINDACO

#### **Premesso che:**

- il traffico veicolare unitamente alle altri fonti di emissione derivanti dalle attività primarie secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. - sono causa della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene ed idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "*Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di Giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10/11/2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dall'anno 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

#### **Preso atto che:**

-la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA) e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità*"

dell'aria nel bacino padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

-le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM10 sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM10, attivando tempestivamente le misure emergenziali al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM10 ;

- l'attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM10 sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> secondo il seguente schema:

- - LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA quando il numero di giorni è inferiore a 4;
- - LIVELLO ARANCIO, 1° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
- - LIVELLO ROSSO, 2° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
- - rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;

- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, in particolare con l'adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di **Altavilla Vicentina / Arcugnano / Arzignano / Bassano del Grappa / Bolzano Vicentino / Brendola / Caldogeno / Chiampo / Costabissara / Creazzo / Dueville / Longare / Lonigo / Montebello Vicentino / Montecchio Maggiore / Monteviale / Monticello Conte Otto / Montorso Vicentino / Quinto Vicentino / Sarego / Schio / Sovizzo / Torri di Quartesolo / Vicenza / Zermeghedo** risulta ora inserito nella zona "IT0520 - Agglomerato di Vicenza" nell'ambito del PRTRA;

### Considerato che:

per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

### Visti:

-Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);

-il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192”, in particolare l’art. 5 comma 1;

-il Decreto del Ministero dell’Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;

- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e relativo Regolamento;

-La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR “Attuazione del decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”;

-la delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell’11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: “i veicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale”;

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;

-La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”;

-L’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;

-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;

-le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell’incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e dall’Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell’aria riguarda principalmente i settori dell’agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall’Accordo di Bacino Padano;

-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che fornisce alcuni indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto

“Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”;

-il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;

-la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006”;

-il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;

-L’art. 50, c. 10, e l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

**Valutati** gli esiti del T.T.Z. del 29/09/2023 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

### **Visti e richiamati in via principale e senza pretesa di esaustività:**

- l’art. 33 della L.R. 16/04/1985 n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e s.m.i.;

-gli artt. 5-6 e l’art. 7, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 ‘Nuovo Codice della Strada’, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse e, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30/06/1999 n. 2708/99/SIAR recante "Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità del 21/04/1999 n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";

- la D.G.R.V. 26/11/2004 n. 3748, come modificata dalla successiva D.G.R.V. 11/04/2006 n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: "I veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs. 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione internazionale";

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare l’art. 182 comma 6-bis;

- il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” e s.m.i.;

- la D.G.R.V. 23/10/2012 n. 2130 di approvazione della nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Montecchio Maggiore è inserito nella zona “IT0511 Agglomerato Vicenza”; - il D.P.R. 16/04/2013 n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192” e s.m.i., in particolare l’art. 5 comma 1, e quanto previsto dall’art. 17 co. 4 del D.Lgs. 10/06/2020 n. 48;

- la D.G.R.V. 10/02/2015 n. 122 recante *“Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006”*;
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato dalla Regione Veneto con D.C.R.V. 18/04/2016 n. 90;
- la D.G.R.V. 06/06/2017 n. 836 di approvazione del *“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”*;
- il D.M. 07/11/2017 n. 186 *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”*;
- la D.G.R.V. 29/12/2020 n. 1855 di *“approvazione della revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 approvata con D.G.R.V. n. 2130 del 23/10/2012”*, in base alla quale Zermeghedo è inserito nella zona *“IT0520 Agglomerato di Vicenza”*;
- la D.G.R.V. 02/03/2021 n. 238 di approvazione del pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10/11/2020 della Corte di Giustizia europea;
- la D.G.R.V. 09/08/2021 n. 1089 recante indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure di cui alla D.G.R.V. 02/03/2021 n. 238;

## Valutati

Gli esiti del T.T.Z. del 28/09/2022 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

**Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni nazionali, regionali e/o provinciali:**

## ORDINA

di istituire, **dalla data del presente provvedimento fino al 30/04/2024 compreso**, le seguenti azioni, obblighi e divieti rivolte **alla collettività**, in esecuzione delle più recenti indicazioni della Regione Veneto di cui alla D.G.R.V. 02/03/2021 n. 238 e alla D.G.R.V. 09/08/2021 n. 1089, nonché di quanto delineato in sede di Tavoli Tecnici Zonali e nel *“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”*, avendo altresì considerazione della conformazione, peculiarità e specificità del territorio comunale e della realtà socioeconomica del contesto locale:

## A) LIVELLO "SEMAFORO VERDE – NESSUNA ALLERTA":

### A1 -MISURE ESTESE ALL'INTERO TERRITORIO

#### DIVIETO

- **A1a) Di mantenere acceso il motore:**

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;

-degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza degli impianti semaforici;

**A1b)- Di procedere a qualsiasi tipo di combustione all'aperto, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio.** I cittadini sono invitati ad utilizzare per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, delle potature di alberi, delle foglie, degli sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, i servizi offerti da Agno Chiampo Ambiente s.r.l. - quale gestore del servizio di igiene urbana – oppure ad impiegare mezzi alternativi al fuoco, prendendo in considerazione, tra le varie soluzioni, la cippatura del materiale;

## **A2-MISURE RELATIVE AI GENERATORI DI CALORE**

**A2a) Obbligo, dalla data di accensione e fino alla data di spegnimento dell'impianto di riscaldamento, nelle 14 ore giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.:**

- **massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati, in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e con le eccezioni ivi previste, con le sigle: E.1-residenza e assimilabili; E.2-uffici e assimilabili; E.4-attività ricreative e assimilabili; E.5-attività commerciali e assimilabili; E.6- attività sportive;

- **a massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i., con la sigla E.8-attività industriali ed artigianali e assimilabili;

**A2b) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** - in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (es.: metano, gpl, ...) - aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe "3 stelle"** in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 07/11/2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

## **B) LIVELLO "SEMAFORO ARANCIO – LIVELLO DI ALLERTA 1":**

**in caso di raggiungimento del livello "semaforo arancio – livello di allerta 1" (superamento del valore giornaliero di PM10 di 50 µg/mc per almeno 4 giorni consecutivi) sino alla revoca:**

### **DIVIETO**

**B1-MISURE ESTESE ALL'INTERO TERRITORIO****B1a) -Di mantenere acceso il motore:**

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;

-degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici;

**B1b)- Di procedere a qualsiasi tipo di combustione all'aperto, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio.** <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub> I cittadini sono invitati ad utilizzare per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, delle potature di alberi, delle foglie, degli sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, i servizi offerti da Agno Chiampo Ambiente s.r.l. - quale gestore del servizio di igiene urbana – oppure ad impiegare mezzi alternativi al fuoco, prendendo in considerazione, tra le varie soluzioni, la cippatura del materiale;

**B2- MISURE RELATIVE AI GENERATORI DI CALORE**

**B2a) -Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** - in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (es.: metano, gpl, ...) - aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe “4 stelle”** in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 07/11/2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

**B2b) Obbligo, dalla data di accensione e fino alla data di spegnimento dell'impianto di riscaldamento, nelle 14 ore giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.:** <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>

- **a massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati, in base al D.P.R. 412/1993 es.m.i. e con le eccezioni ivi previste, con le sigle: E.1-residenza e assimilabili; E.2-uffici e assimilabili; E.4-attività ricreative e assimilabili; E.5-attività commerciali e assimilabili; E.6- attività sportive;

- **a massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i., con la sigla E.8-attività industriali ed artigianali e assimilabili;

**B3-MISURE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO**

**B3a)- Divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea e obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici.** Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

## **C) LIVELLO "SEMAFORO ROSSO – LIVELLO DI ALLERTA 2":**

**in caso di raggiungimento del livello “semaforo rosso – livello di allerta 2” (superamento del valore giornaliero di PM10 di 50 µg/mc per almeno 10 giorni consecutivi) sino alla revoca:**

### **DIVIETO**

#### **C1-MISURE ESTESE ALL'INTERO TERRITORIO**

##### **C1a) Di mantenere acceso il motore:**

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;

-degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici;

**C1b) Di procedere a qualsiasi tipo di combustione all'aperto, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio.** <sup>[L. SEP]</sup> I cittadini sono invitati ad utilizzare per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, delle potature di alberi, delle foglie, degli sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, i servizi offerti da Agno Chiampo Ambiente s.r.l. - quale gestore del servizio di igiene urbana – oppure ad impiegare mezzi alternativi al fuoco, prendendo in considerazione, tra le varie soluzioni, la cippatura del materiale;

#### **C2-MISURE RELATIVE AI GENERATORI DI CALORE**

**C2a) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** - in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (es.: metano, gpl, ...) - aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe “4 stelle”** in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 07/11/2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;



**C2b)- Obbligo, dalla data di accensione e fino alla data di spegnimento dell'impianto di riscaldamento, nelle 14 giorno giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.:**

- a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati, in base al D.P.R. 412/1993 es.m.i. e con le eccezioni ivi previste, con le sigle: E.1-residenza e assimilabili; E.2-uffici e assimilabili; E.4-attività ricreative e assimilabili; E.5-attività commerciali e assimilabili; E.6- attività sportive;

- a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i., con la sigla E.8-attività industriali ed artigianali e assimilabili;

### **C3-MISURE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO**

**C3a) Divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea e obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici.** Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

#### **AVVERTE**

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche; (b) la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

- che l'Osservatorio Regionale di ARPAV, in linea con i dettami dell'Accordo di Bacino, effettua la valutazione del superamento dei livelli di allerta nelle giornate di lunedì e giovedì ed emana negli stessi giorni un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php)

-che Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/> ;

### **EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO (livelli 1° E 2°) DI CUI I PUNTI B E C:**

le misure di cui il punto B e C divengono efficaci al momento della comunicazione alla cittadinanza mediante il sito internet del comune di Zermeghedo ([www.comune.zermeghedo.vi.it](http://www.comune.zermeghedo.vi.it)) e/o e organi d'informazione del raggiungimento del 1° (LIVELLO DI ALLERTA ARANCIO) o secondo Livello (LIVELLO DI ALLERTA ROSSO) di criticità e restano in vigore fino alla comunicazione da parte di ARPAV del rientro al livello di criticità precedente che verrà comunicato alla cittadinanza mediante il sito internet istituzionale ([www.comune.zermeghedo.vi.it](http://www.comune.zermeghedo.vi.it)) e dagli organi di informazione e dal bollettino aggiornato consultabile alla pagina:

[http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php) .

#### **ESCLUSIONI**

**sono escluse da quanto disposto al punto 3. di cui alla lettera A) (LIVELLO "SEMAFORO VERDE – NESSUNA ALLERTA") del presente provvedimento,** le attività agricole che necessitano l'operazione di abbruciamento provenienti da operazioni di potatura/estirpazione di piante malate con le seguenti prescrizioni:

-Presentazione al comune di Zermeghedo di specifica comunicazione di bruciamento allegando dichiarazione di tecnico abilitato (agronomo, ... ) completa di documentazione fotografica, che attesti l'effettivo stato di malattie delle piante e la necessità di bruciamento delle stesse;

-l'Azienda dovrà comunicare al Comune di Zermeghedo, i giorni e gli orari in cui avverrà la distruzione delle piante

- le attività di bruciatura dovranno essere sospese in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancione) e livello di allerta 2 (semaforo rosso):

- Le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione che dovrà essere specificato nella comunicazione di bruciamento;

- è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

-possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;

-la combustione deve essere effettuata ad almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;

- la combustione controllata in deroga deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, esclusivamente dalle ore 16.00 alle ore 8.00 durante la vigenza dell'ora solare e dalle ore 17.00 alle ore 9.00 durante la vigenza dell'ora legale;

- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino a completa estinzione di focolai e braci;

- rimane altresì tassativamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nel presente articolo;

### **MANDA**

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

### **Sanzioni**

L'inosservanza delle sopra riportate disposizioni di cui i punti A), B) C) del presente provvedimento è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

### **INVITA**

a) La cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
  - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM<sub>10</sub>;
  - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);

- limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
  - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);
- b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.
- c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

### DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Corpo di Polizia Locale Intercomunale Vicenza Ovest- SEDE di Arzignano , Via Dei Martiri n.71/C;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
- Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n.106, 36100 Vicenza (VI)
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
- Comando dei Carabinieri di Montebello Vicentino;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;

Albo Pretorio, Segreteria - SEDE.

### INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Sindaco  
*ALBIERO LUCA*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.